



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 28

Comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno o turismo. Tariffa superiore

I comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzati, mediante decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro delle Finanze di concerto col ministro dell'Interno, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa immediatamente superiore. Il maggior provento di cui sopra, al netto delle spese di riscossione, può essere, col decreto stesso, devoluto, in tutto od in parte, all'azienda autonoma di cura.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-28-comuni-dichiarati-luoghi-di-cura-soggiorno-o-turismo-tariffa-superiore/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it